



Provincia di PISA
Settore Viabilità Trasporti e Protezione Civile

*Servizi di ingegneria e architettura relativi alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione dei ponti delle Strade Provinciali
Accordo quadro 2024-2026*

CIG: A020B04BFC

SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

SCHEMA CONTRATTO ACCORDO QUADRO

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, il giorno del mese di in
Pisa,

Innanzi a me Dr., Segretario Generale della Provincia di Pisa, sono
presenti:

- l'ing. Cristiano Ristori, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di dirigente della
Provincia di Pisa

e

- l'impresa con sede legale in (.....), Via
..... c.a.p., capitale sociale €, iscritta nel Registro delle Imprese di
..... con Codice fiscale n, Partita IVA, (eventuale, in caso di R.T.I.) quale mandataria
dell'R.T.I, nel prosieguo denominata anche "Appaltatore", in persona del,
nato a (.....) il giorno nella sua qualità di
..... della predetta impresa, giusta poteri risultanti
da e per la carica domiciliato come sopra, (eventuale, in
caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore) agisce nella sua qualità di Procuratore Speciale
dell'impresa giusta Procura Speciale in data .../.../..... a rogito Dott. Notaio
in, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di, Rep. n./, che
qui si allega con la lettera " -", rilasciata dal,

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, di comune accordo tra loro e con
il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni

PREMETTONO CHE

1. l'Amministrazione aggiudicatrice ha approvato con determinazione a contrattare n. del, l'avvio
della procedura in regime di Accordo quadro ex art. 54 comma 3, D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento
dell'Accordo quadro per servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione dei lavori di
manutenzione dei ponti delle Strade Provinciali – 2021-2024" per un importo complessivo a base
d'appalto pari a €
2. con bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il e pubblicato
sulla stessa al n. del nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - V Serie Speciale, n. del, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.
Lgs. 36/2023, aggiudicata con il criterio di cui al comma 1, dell'art. 108 del citato D. Lgs. 36/2023 e
s.m.i.;
3. all'esito dell'anzidetta procedura, è stata disposta la conclusione dell'Accordo quadro in favore di
....., comunicata art. 90 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. a tutti i concorrenti, ivi compreso il
predetto Aggiudicatario, con nota del .../.../....., prot.;
4. l'Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta con nota del .../.../..... prot. n. e
che, divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., si può
procedere alla stipula del relativo Accordo Quadro, il cui scopo è quello di stabilire le clausole e le
condizioni che regolano il presente affidamento, per la durata di anni (.....) decorrenti dalla stipula
del presente atto o fino all'esaurimento dell'importo di spesa, ove tale importo venga esaurito prima della
decorrenza della durata triennale;
5. l'Appaltatore conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la propria offerta in sede di gara,
qui allegate con la lettera " __";

6. [EVENTUALE In caso di aggiudicatario a seguito di offerta anormalmente bassa] costituisce parte integrante dell'Accordo Quadro tutta le spiegazioni presentate in sede di gara a giustificazione dei prezzi offerti per tutta la durata del servizio.
 7. [EVENTUALE, in caso di R.T.I.] con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n. in data per Dott. Notaio in iscritto al Collegio Notarile di, le Imprese si sono costituite, ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo l'Impresa, conferendo al legale rappresentante di quest'ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa compiere in nome proprio e per conto della/delle mandante/mandanti tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente affidamento, fino all'estinzione di ogni rapporto;
 8. che ai sensi del D. Lgs. 159/2011, si prende atto della sussistenza dei presupposti di legge per la stipulazione del presente Accordo Quadro, giuste le informazioni antimafia acquisite tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), relativa all'Impresa;
 9. (oppure decorso il termine previsto e procedendo anche in assenza delle informazioni antimafia) che la Provincia di Pisa., tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ha richiesto per l'impresa in data PR_PRUTG-ingresso - l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i ed essendo trascorsi più di 30 (trenta) giorni da detta richiesta, la Provincia di Pisa è legittimata a procedere alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva;
 10. i) che tutti i cennati atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti.
- Tutto ciò premesso tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art 1 - Validità delle premesse

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro, nonché in tutti gli altri documenti che dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

Art 2 - Oggetto del contratto

Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 36/2023, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dell'Accordo medesimo, ivi comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attivazione dei singoli contratti attuativi.

Il presente Accordo quadro ha ad oggetto la prestazione dei servizi inerenti la Direzione dei Lavori (ed attività connesse) e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, così come riportati nella Tavola "Z-2" del D.M. 17/06/2016, relativamente ad interventi di manutenzione di opere d'arte (ponti).

I servizi di ingegneria e architettura che saranno affidati nel corso del contratto, nei limiti delle disponibilità finanziarie, riguarderanno le opere d'arte (ponti) indicate nella Relazione tecnico-illustrativa con la precisazione che i contratti attuativi potranno non riguardare tutte le opere in elenco. La provincia tuttavia si riserva di affidare anche prestazioni diverse da quelle elencate sulla base di mutate esigenze o di eventi imprevisti ed imprevedibili.

La Provincia di Pisa potrà utilizzare l'Accordo Quadro in base alle necessità della Stazione Appaltante, che saranno dettagliate nei contratti applicativi, dove verrà precisato l'oggetto esatto delle prestazioni dei servizi, i tempi di esecuzione (data inizio, e data delle parti intermedie), il corrispettivo e le modalità di pagamento.

Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predeterminate nel numero ma saranno individuate dalla Provincia nel corso dell'Accordo Quadro.

Il presente Accordo Quadro stabilisce le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la durata del medesimo Accordo e che regoleranno i successivi contratti applicativi.

Con la conclusione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna ad assumere i servizi che successivamente e

progressivamente saranno richiesti dalla Provincia, ai sensi del presente Accordo Quadro, entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché la Provincia non affiderà i contratti applicativi. Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo alla Provincia, ma unicamente l'obbligo di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso.

I singoli affidamenti comprenderanno tutte le prestazioni, per eseguire i servizi, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in poi CSA) di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica, nei successivi contratti applicativi e nei relativi Capitolati Tecnici.

Resta salva la facoltà della Provincia, in relazione alle proprie esigenze, di variare le prestazioni oggetto del presente Contratto, secondo le condizioni indicate nel CSA di Servizi – Parte Generale.

Art 3 - Documenti costituenti l'accordo quadro

L'Accordo Quadro viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente atto, allegati compresi.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si intendono allegati allo stesso, ancorché alcuni non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, il presente atto, gli atti e i documenti del procedimento concorsuale, che si hanno per integralmente richiamati e trascritti, nonché i documenti tecnici ed amministrativi e in particolare i seguenti atti:

- a) Capitolato Speciale (d'ora in poi CSA) – Parte Generale e Parte Tecnica;
- b) la relazione tecnico illustrativa e i relativi allegati;
- c) [EVENTUALE, in caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore] la Procura Speciale prodotta dall'Appaltatore a comprova dei poteri di stipula, qui allegata con la lettera “....”;
- d) la determinazione di conclusione dell'Accordo quadro n. del ;
- e) le Dichiarazioni formulate dall'appaltatore in sede di gara;
- f) [EVENTUALE, in caso di R.T.I.] la scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n. / in data .../.../..... per Dott. Notaio in, iscritto al Collegio Notarile di, le Imprese con cui si sono costituite, ai sensi dell'art. 68 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo l'Impresa...., conferendo al legale rappresentante di quest'ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa compiere in nome proprio e per conto della/delle mandante/mandanti tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente affidamento, fino all'estinzione di ogni rapporto, atto che qui si allega, sub lettera “ ”;
- g) il fac-simile di Contratto Applicativo;
- h) l'offerta economica prodotta dall'Aggiudicatario in sede di gara; [EVENTUALE in caso di aggiudicatario che ha prodotto offerta anormalmente bassa] e le spiegazioni prodotte ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- i) l'offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara;
- j) [EVENTUALE] la Dichiarazione dell'Appaltatore, presentata in sede di offerta, con cui è stata manifestata l'intenzione di subappaltare;
- k) la garanzia definitiva – ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., prodotta dall'Appaltatore con Polizza fidejussoria a garanzia della buona esecuzione del presente Accordo Quadro;
- l) [EVENTUALE, in caso di avvalimento] il contratto di avvalimento stipulato tra l'Appaltatore e l'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.. L'affidamento viene accettato dall'Appaltatore con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nell'Accordo Quadro ed in tutti gli atti e documenti in esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati.

- m) Gli oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore sono dettagliatamente disciplinati dal Capitolato Generale di Appalto a cui integralmente si rinvia.
- n) L'Appaltatore resta obbligato alla prestazione dei servizi secondo le disposizioni normative vigenti.

Art 4 - Prezzi e importo

La Provincia non garantisce un importo minimo dell'Accordo Quadro.

L'importo massimo invece dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria degli importi dei singoli contratti applicativi che presumibilmente verranno stipulati nel triennio in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è di complessivi € 780.658,89 Euro. L'importo degli oneri previdenziali ed assistenziali (INARCASSA) pari al 4% (quattro per cento) riconosciuti in aggiunta del valore dell'appalto di cui sopra è pari ad un massimo di € 31.226,36 Euro.

Il valore stimato è un importo massimo non vincolante per la Provincia, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti attuativi che verranno presumibilmente stipulati in virtù dell'accordo quadro. Non è previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1 del codice civile.

Si applica al presente Accordo Quadro la disciplina del c.d. "prezzo chiuso".

Il corrispettivo dei singoli contratti applicativi è costituito, in linea con quanto previsto all'art. 1 del D.M. 17 giugno 2016, dal Compenso e dalle Spese Generali, per quanto riguarda le attività di Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di Esecuzione:

$$\text{Corrispettivo} = \text{Compenso} + \text{Spese Generali (spese ed oneri accessori)}.$$

Il compenso per il servizio, oggetto di ogni singolo contratto attuativo, sarà determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 2016

Per la determinazione degli importi si procederà secondo gli artt. 3, 4 e 5 del citato decreto. Il Compenso sarà calcolato applicando la seguente formula:

$$CP = \sum \{V \times G \times Q \times P\}$$

Il Compenso «CP» (Compenso) è, pertanto, determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione, distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P».

Le spese ed oneri accessori di cui all'art. 5 del D.M. del 17/06/2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. La Provincia di Pisa, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione a ciascun contratto attuativo affidato.

Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione dei servizi e necessaria a conferire la regolare utilizzabilità.

Art 5 - Ulteriori oneri a carico dell'appaltatore

Rientrano, inoltre, tra gli obblighi a carico dell'Appaltatore e si intendono, pertanto, adeguatamente remunerati nel corrispettivo di cui all'art. 4 del presente Accordo Quadro, tutti gli oneri, obblighi e spese occorrenti per l'espletamento delle seguenti attività, proposte in sede di offerta ed aggiuntive rispetto a quanto previsto in appalto:

- ai sensi del criterio "A.1" – attivazione contemporanea di contratti applicativi nel numero diofferto in sede di gara;
- ai sensi del criterio "A.2" – la presenza/numero di professionisti offerti nell'organigramma presentato in sede di gara;

- ai sensi del criterio “A.3” – attività di programmazione e verifica delle lavorazioni per garantire il rispetto delle tempistiche previste e il programma di esecuzione fornito dall’impresa esecutrice;
- ai sensi del criterio “A.4” – infrastruttura di condivisione dei dati per la gestione informativa della commessa offerta in sede di gara.

Art 6 - Durata dell’accordo quadro

L'Accordo Quadro ha una durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro stesso.

In ogni caso, l'ammontare massimo delle prestazioni non potrà eccedere il tetto di spesa di cui al precedente art. 4. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività senza che, in questo caso, ciò comporti dell'Appaltatore di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che la Provincia di Pisa richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro.

Le condizioni previste nell’accordo quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli contratti affidati prima dello spirare del termine di validità dell’accordo, anche qualora la materiale esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti appalti dovesse avere inizio, essere eseguite e/o concludersi successivamente a detta scadenza, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

L’Accordo Quadro potrà essere terminato anticipatamente, rispetto alla durata massima, in caso di esaurimento, a seguito alla stipula dei singoli contratti applicativi, della somma economica stabilita come quantitativo massimo nel presente Accordo.

Art 7 - Contratti applicativi

Ciascun Contratto Applicativo con il quale sarà richiesto all’Appaltatore lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto sarà concluso mediante scrittura privata e sarà conforme al fac-simile allegato “Contratto Applicativo”. Per ciascun intervento verranno indicati, almeno:

- l'oggetto e l’importo lavori dell'intervento;
- il dettaglio delle attività da svolgere coerentemente con le attività previste dal DM 17 giugno 2016 *“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” e l’Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023;*
- la tipologie e il numero di figure di servizio richieste di cui all’articolo 3.3 del CSA-Parte Generale;
- l'importo del Quadro Economico disponibile per il singolo intervento, definendo l’onorario della progettazione sulla base dei prezzi di riferimento in accordo con il DM 17 giugno 2016;
- i termini di fatturazione;
- il nominativo del RUP e/o Direttore dell’Esecuzione del Contratto nominato per il singolo contratto applicativo.

Al suddetto Contratto, verrà allegato il progetto esecutivo dell’intervento così come approvato dalla stazione appaltante, e tutta la documentazione tecnica disponibile ed utile all’esecuzione della prestazione, anche in formato aperto.

Sul valore del contratto è prevista l'anticipazione di cui all'art 125 c.1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

É esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del codice civile.

Pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

I contratti applicativi sono stipulati a corpo.

L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula del contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante

da apposito verbale. Stante l'urgenza di avviare alcune lavorazioni nel più breve tempo possibile, si comunica che l'avvio della prestazione potrà avvenire, previa comunicazione del RUP, ai sensi dall'art. 8 co. 1 lett. a) del D.L. 76/2020, e pertanto il RUP potrà ordinare l'avvio immediatamente dopo l'adozione della determinazione di affidamento.

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato CSA di Servizi – Parte Generale ed alla normativa di riferimento.

I contratti attuativi e i relativi allegati (capitolato speciale d'appalto; elenco prezzi unitari; cronoprogramma) sono soggetti, ai sensi dell'art. 2 della tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo di Euro 16,00 per ogni foglio di 4 facciate, come per legge.

I contratti attuativi sono altresì soggetti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2, e 21 del D.P.R. n. 131/1986, all'imposta di registro.

Le spese di registrazione (i.e. imposta di registro e di bollo) sono a carico dell'Appaltatore.

Resta inteso che tutte le eventuali ulteriori spese di bollo e di registro dovute, sin dall'origine o in caso d'uso, ivi comprese quelle non espressamente contemplate dalla presente disposizione, sono a carico dell'Appaltatore che dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge.

Art 8 - Modalità di pagamento e tracciabilità

Art 8.1 Modalità e condizioni per effettuare i pagamenti e relativa fatturazione.

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo secondo le modalità nello stesso indicate.

Le fatture saranno emesse esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in materia e delle modalità di cui al CSA di Servizi – Parte Generale.

Le modalità di pagamento dei singoli contratti applicativi, avverranno in maniera progressiva in funzione della complessità del servizio affidato e delle effettive prestazioni eseguite. I termini di rilascio degli stati di avanzamento saranno stabiliti, all'interno dei singoli contratti attuativi, tenuto conto di quanto previsto nel CSA della durata prevista e della difficoltà dell'affidamento conferito.

Art 8.2 Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore, oltre agli obblighi di cui al CSA Servizi – Parte Generale, è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Provincia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di competenza.

I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso di cui al seguente codice IBAN:, esonerando la Provincia da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente di cui sopra sono:

a) Sig. – nato a.....il ././....., c.f.;

b) Sig. – nato a.....il ././....., c.f.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 (sette) giorni, mediante PEC ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Art 9 - Variazioni

Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le modifiche contrattuali restano disciplinate dagli appositi articoli del CSA di Servizi – Parte Generale.

Art 10 - Penali

In caso di ritardo nel completamento del servizio rispetto al termine finale previsto nel Contratto attuativo, l'Appaltatore dovrà corrispondere alla Provincia una somma a titolo di penale nella misura giornaliera indicata nel Contratto stesso.

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto alle tempistiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Generale verrà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo del singolo contratto attuativo per ogni giorno di ritardo oltre a quello indicato.

Per il dettaglio delle penali previste, si rimanda a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Generale.

L'Appaltatore dovrà garantire che le risorse utilizzate per l'esecuzione del servizio oggetto di ogni Contratto Applicativo, siano coerenti con l'Organizzazione dell'organigramma presentata e valutata nel procedimento di gara.

L'importo complessivo delle penali irrogate nell'ambito di ciascun contratto applicativo non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del medesimo contratto applicativo, salvo il danno ulteriore.

Qualora l'importo complessivo delle penali dovesse raggiungere tale valore, la Provincia potrà risolvere il solo contratto applicativo ovvero l'intero Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, secondo le modalità di cui al CSA di Servizi – Parte Generale.

La Provincia di Pisa ha altresì la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, secondo le modalità di cui al CSA di Servizi – Parte Generale, laddove l'importo complessivo delle penali applicate nell'ambito dei diversi contratti applicativi raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore del presente Accordo Quadro.

Il valore delle penali sopra indicato viene incrementato in percentuale sulla base dell'offerta tecnica presentata in termini di prestazioni contemporanee offerte.

Art 11 - Conseguenze della mancata attuazione degli impegni assunti in sede di offerta

In caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni offerte in sede di gara, in relazione al criterio "Attività aggiuntive", la Provincia si riserva la facoltà di provvedere direttamente o tramite terzi all'espletamento delle relative attività, previste con oneri a carico dell'Appaltatore, detraendo il relativo importo dal primo SAP utile.

L'importo verrà calcolato con riferimento in vigore al momento alla voce di Elenco Prezzi dell'inadempimento.

Resta ferma la facoltà della Provincia di risolvere i singoli Contratti applicativi e l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art 12 - Garanzie e polizze

Art 12.1 Garanzia definitiva

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 117, del D. Lgs. 36/2023, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia cauzionale, mediante Polizza fidejussoria / fideiussione bancaria n., emessa in data .../.../..... dalla compagnia /

banca....., con firma legalizzata ai sensi di legge. Tale garanzia è prestata per la somma di € (Euro.....), pari al% dell'importo contrattuale.

La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizza da parte dell'Appaltatore sono disciplinati dal CSA di Servizi – Parte Generale e dalla vigente normativa.

Art 12.2 Responsabilità Civile Professionale

L'Appaltatore tiene indenne la Provincia da ogni responsabilità civile professionale, per rischi derivanti dall'esecuzione dell'attività professionale, ivi inclusi errori od omissioni nella redazione del progetto, che abbiano determinato, a carico della Stazione Appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

A tal fine, l'Appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione per responsabilità civile professionale, per i rischi di cui sopra verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro ed inoltre, deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato, a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La validità della predetta polizza dovrà decorrere dalla data di consegna dei servizi relativi al primo contratto applicativo, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, fino all'assunzione del carattere definitivo dell'ultimo certificato della verifica di conformità riferito a contratti attuativi stipulati nell'ambito del presente Accordo Quadro.

La predetta copertura è costituita mediante Polizza n., emessa in data/..../..... dalla Compagnia.....

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore per le garanzie e polizze presentate, non comporta l'inefficacia della garanzia e/o della polizza nei confronti della Stazione appaltante.

Art 12.3 [EVENTUALE] Garanzia per il pagamento della rata di saldo

Ai fini del pagamento della rata di saldo, l'appaltatore è obbligato alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorati del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente fra la data di verifica della conformità e l'assunzione del carattere di definitività della stessa.]

Art 13 - Divieto di cessione dell'accordo quadro

É vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera d), punto 2) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Art 14 - Art. 14 Subappalto e Sub-Contratti [Eventuale]

Ai sensi dell'art. 119, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Appaltatore ha manifestato/non manifestato l'intenzione di voler ricorrere al subappalto per le seguenti attività:

L'Appaltatore, per tutta la durata del contratto, in relazione a tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'affidamento ed indipendentemente dal relativo importo è obbligato all'adempimento delle norme contenute nel CSA di Servizi - Parte Generale, cui integralmente si rinvia.

Art 15 - Attività inerenti la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità

Si applicano all'Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni contenute nel richiamato CSA di Servizi - Parte Generale.

Art 16 - Avvalimento [EVENTUALE]

Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Appaltatore si obbliga nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice affinché l'impresa ausiliaria metta a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le

risorse necessarie di cui è carente l'Appaltatore medesimo, in adempimento del contratto stipulato fra l'Aggiudicatario e l'impresa ausiliaria.

Inoltre, ai sensi del comma 11 dell'art. 104 del D. Lgs 36/2023, l'Appaltatore si obbliga comunque a svolgere i seguenti compiti essenziali:

La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Laddove il RUP dovesse accertare che le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, la Stazione Appaltante risolve il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art 17 - Risoluzione dell'accordo quadro

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dall'appalto, dal presente Accordo Quadro, dal CSA di Servizi - Parte Generale, il presente Accordo Quadro può essere risolto da Provincia di Pisa, ai sensi delle disposizioni del codice civile e dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

Inoltre, deve considerarsi grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione della Provincia, alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro o del contratto applicativo ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, la mancata esecuzione delle attività/degli oneri a carico dell'appaltatore, previsti al precedente art. 5.

La risoluzione opera altresì di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile nei casi previsti del CSA di Servizi – Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso richiamo al medesimo art. 1456 del codice civile, nei contratti applicativi, nonché in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di violazione del Codice di comportamento della Provincia di Pisa.

È altresì in facoltà di Provincia di Pisa di risolvere l'Accordo Quadro allorché si verificano delle modificazioni delle condizioni soggettive dell'Appaltatore riconducibili alle cause di esclusione previste dall'art. 94 e dall'art. 95 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.. In particolare, la risoluzione dell'Accordo Quadro è dovuta laddove nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023. Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte di Provincia di Pisa non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la Provincia dovesse sopportare per fatto dell'Appaltatore con riferimento ad una o più fattispecie di seguito riportate:

- Norme a tutela della sicurezza;
- Codice di comportamento;
- Doveri di riservatezza;
- Tutela dei dati personali.

Per quanto attiene ai termini e alle modalità per procedere alla risoluzione contrattuale si fa espresso riferimento a quanto più dettagliatamente previsto nel CSA di Servizi – Parte Generale.

Art 18 - Recesso dall'accordo quadro

La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dai singoli accordi applicativi e dall'Accordo Quadro in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 del Codice degli Appalti secondo le modalità previste dall'art. 5.6 del CSA di Servizi – Parte Generale.

Art 19 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Accordo Quadro l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro e si impegna a darne tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del procedimento competente.

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC protocollo@provpisa.pcertificata.it della Provincia di Pisa e all'indirizzo PEC dell'Appaltatore.

Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC.

Resta ferma la possibilità per Provincia di Pisa di eseguire le comunicazioni a mezzo raccomandata A/R.

Art 20 - Foro competente

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario, Foro di Pisa.

Art 21 - Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente Accordo Quadro comprese quelle di stipula, oltre al rilascio di almeno 2 (due) copie informatiche, comprensive di allegati a favore della Stazione Appaltante, sono a carico dell'Appaltatore.

Per tutte le altre spese a carico dell'Appaltatore si richiama integralmente quanto disciplinato nel CSA di Servizi - Parte Generale.

Le spese di pubblicazione di cui all'art. 225, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, sono state rimborsate alla Stazione appaltante in data